

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 82/CGF
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 59/CGF – RIUNIONE DEL 23 SETTEMBRE 2010

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL CALCIATORE DANIELE DALLA BONA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA "AMICHEVOLE" CREMONESE/CITTADELLA DEL 31.7.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 10 del 19.8.2010)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro amichevole Cremonese/Cittadella, disputato in data 31.7.2010, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B infliggeva al calciatore Daniele Dalla Bona l'ammenda di €5.000,00 per aver colpito il calciatore avversario, Alberto Bianchi, con una manata al capo, senza conseguenze lesive.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il signor Dalla Bona, il quale lamenta l'eccessiva onerosità della sanzione inflitta, in considerazione (i) della disparità di trattamento operata dal Giudice Sportivo a favore del calciatore Bianchi, autore di una condotta, a detta del ricorrente, identica a quella dallo stesso posta in essere, ma punito con una sanzione di gran lunga inferiore; (ii) dell'assenza di conseguenze derivanti dalla condotta in questione; (iii) nonché del sincero pentimento dimostrato dal Sig. Dalla Bona medesimo.

Pertanto, il signor Dalla Bona ha richiesto l'annullamento del provvedimento o, in subordine, la riduzione della sanzione inflitta.

Alla riunione di questa C.G.F., tenutasi in data 23.9.2010, è presente, in sostituzione dell'Avv. Grassani, l'Avv. Vitale, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, che la sanzione inferiore inflitta al calciatore Bianchi trova la sua giustificazione nella circostanza per cui la condotta tenuta da quest'ultimo è stata determinata esclusivamente dall'azione posta in essere dal signor Dalla Bona, il quale, secondo quanto precisato nel referto arbitrale, ha colpito l'avversario per primo.

La Corte, inoltre, precisa l'irrelevanza dell'eccezione sollevata dal ricorrente in merito all'assenza di conseguenze derivati dal comportamento posto in essere dal signor Dalla Bona medesimo, in quanto tale comportamento integra comunque gli estremi della condotta violenta sanzionata dal C.G.S..

Ad ogni modo, la Corte ritiene che la sanzione irrogata a danno del signor Dalla Bona sia eccessiva e, conseguentemente, accoglie parzialmente il ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Daniele Dalla Bona riduce la sanzione inflitta ad €2.000,00 di ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL CALCIATORE MAGALLANES DAVID JULIAN AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA "AMICHEVOLE" CREMONESE/CITTADELLA DEL 31.7.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 10 del 19.8.2010)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro amichevole Cremonese/Cittadella, disputato in data 31.7.2010, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B infliggeva al calciatore David Julian Magallanes l'ammenda di € 5.000,00 per aver colpito il calciatore avversario, Carlo Gervasoni, con un pugno al capo, senza conseguenze lesive.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il signor Magallanes, il quale lamenta l'eccessiva onerosità della sanzione inflitta, in considerazione (i) della disparità di trattamento operata dal Giudice Sportivo a favore del calciatore Gervasoni, autore di una condotta, a detta del ricorrente, identica a quella dallo stesso posta in essere, ma punito con una sanzione di gran lunga inferiore; (ii) dell'assenza di conseguenze derivanti dalla condotta in questione; (iii) nonché del sincero pentimento dimostrato dal signor Magallanes medesimo.

Pertanto, il signor Magallanes ha richiesto l'annullamento del provvedimento o, in subordine, la riduzione della sanzione inflitta.

Alla riunione di questa C.G.F., tenutasi in data 23.9.2010, è presente, in sostituzione dell'Avv. Grassani, l'Avv. Vitale, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, che la sanzione inferiore inflitta al calciatore Gervasoni trova la sua giustificazione nella circostanza per cui la condotta tenuta da quest'ultimo è stata determinata esclusivamente dall'azione posta in essere dal signor Magallanes, il quale, secondo quanto precisato nel referto arbitrale, ha colpito l'avversario per primo.

La Corte, inoltre, precisa l'irrelevanza dell'eccezione sollevata dal ricorrente in merito all'assenza di conseguenze derivati dal comportamento posto in essere dal signor Magallanes medesimo, in quanto tale comportamento integra comunque gli estremi della condotta violenta sanzionata dal C.G.S..

Ad ogni modo, la Corte ritiene che la sanzione irrogata a danno del signor Magallanes sia eccessiva e, conseguentemente, accoglie parzialmente il ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Magallanes David Julian, riduce la sanzione inflitta ad €2.000,00 di ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL CALCIATORE IMMOBILE CIRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA SIENA/CITTADELLA DEL 13.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 20 del 14.9.2010)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 20 del 14.9.2010, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto al calciatore dell'A.C. Siena S.p.A. Ciro Immobile, odierno reclamante, la squalifica per due giornate effettive di gara per "*avere, al 34° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa*".

Il direttore di gara, nel rapporto relativo all'incontro disputato tra il Siena ed il Cittadella l'11.9.2010 ha annotato che "*al 24° del 2° tempo Immobile Ciro mi diceva "sei indecente con il braccio alto"*".

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo il calciatore Ciro Immobile chiedendo la riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara, anche con commutazione della seconda giornata di squalifica in sanzione pecuniaria.

Alla riunione odierna è comparso il difensore del reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore del reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di respingere le richieste avanzate con il reclamo in esame.

A giudizio di questa Corte, infatti, il comportamento tenuto dal calciatore è stato sanzionato in maniera che risulta congrua ed adeguata ai fatti. Fatti, intesi come espressione adoperata dall'atleta sanzionato, che invero non sono contestati in sé dal reclamante, il quale piuttosto invoca il concorso di una serie di circostanze attenuanti che dovrebbero appunto condurre, nella prospettazione di parte reclamante, ad una riduzione della sanzione.

Va innanzitutto rilevato che ai sensi della lett. a) del n. 4 dell'art. 19 C.G.S. la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara costituisce il minimo edittale "*in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara*".

E che l'espressione adoperata nel caso di specie dal calciatore nei confronti del direttore di gara sostanzia una condotta quantomeno "irrispettosa" appare alla Corte un dato incontestabile. Da questo punto di vista, peraltro, la qualificazione operata dal Giudice Sportivo dell'espressione di che trattasi come espressione ingiuriosa non sposta la questione, essendo le due giornate di squalifica – come già ricordato – la pena edittale minima nel caso di ricorso a condotte (nella specie, ad espressioni) ingiuriose o irrispettose.

Né rilevano, al fine della richiesta attenuazione della sanzione, le circostanze in tal senso addotte dal reclamante. Il fatto che il sig. Immobile fosse al suo esordio in Serie B con il Siena avrebbe invero dovuto implicare una condotta di gara ancor più attenta e misurata da parte del calciatore. Così come la circostanza della mancata trasformazione, da parte del calciatore reclamante, del penalty assegnato alla propria squadra non può essere assunta a circostanza rilevante sul piano disciplinare quale attenuante della condotta posta in essere.

Sulla scorta, quindi, delle svolte considerazioni, il reclamo in esame va respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Immobile
Ciro.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 28 ottobre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete